



SOGGETTI COLLEGATI

Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative

LEGAL SERVICE

JVIT_REG_LEG_002_01

Milano, 30 novembre 2020




	<i>Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative</i>	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

Tabella di validazione

	Redattore	Verificatore	Approvatore
Funzione	Legal Service	Compliance Officer	CdA del 14/12/2020
Nome	Gloria Sech	Calogero Costa	

Elenco dei Destinatari

La presente procedura è trasmessa a tutti i dipendenti di Banca PSA Italia S.p.A. (“Banca”). Il documento è consultabile sull’*intranet* aziendale (DocInfo) all’indirizzo


<http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/dom/view.action?domId=1000265016>

Tabella delle Evoluzioni


Data di Applicazione	Indice di Revisione	Natura della Revisione	N. di pagine o capitoli modificati
[XX]/10/2016	0	Creazione	//
[XX]/10/2020	1	Aggiornamento Normativo	[XXX]

Il presente documento integra – e va considerato unitamente a – i contenuti della seguente ulteriore documentazione:

- Statuto;
- Codice Etico;
- Regolamento sulla Gestione del conflitto di interessi (“**Regolamento Conflitti**”);


	<i>Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative</i>	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

- Regolamento Trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela ("**Regolamento Trasparenza**");
- Pacchetto Procedure e Regolamenti Partecipazioni;
- Procedura Fornitori e Regolamento Esternalizzazione;
- Verifica parti correlate nell'Ordine di Acquisto;
- Policy JVIT_POL_MRK_001_02 per la distribuzione di prodotti assicurativi ("**Policy Distribuzione**");
- Policy JVIT_PRO_MRK_013_02 sui controlli sulla vendita dei Servizi Assicurativi ("**Policy Controlli Assicurativi**");
- Policy JVIT_PRO_MRK_009_02 in tema di coordinamento e controllo dell'attività di *telemarketing* ("**Policy Telemarketing**");
- Policy JVIT_PRO_COMM_002_01 in tema di remunerazione della rete ("**Policy Remunerazione**").

	<i>Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative</i>	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

Sommario

TABELLA DI VALIDAZIONE	2
ELENCO DEI DESTINATARI	2
TABELLA DELLE EVOLUZIONI	2
SOMMARIO	4
1 PREMESSA	5
1.1 Criteri generali e modalità di formalizzazione delle procedure di cui al presente Regolamento	5
2 DEFINIZIONI	7
3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	10
4 PROPENSIONE AL RISCHIO VERSO I SOGGETTI COLLEGATI	11
5 CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E CONTROLLO PERIODICO DEI DATI	11
6 PROCEDURE DELIBERATIVE IN MERITO AD OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	13
6.1 Operazioni di Importo Esiguo.....	15
6.2 Operazioni di Minore Rilevanza	15
6.2.1 Fase pre-deliberativa/istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza	15
6.2.2 Fase deliberativa delle Operazioni di Minore Rilevanza	16
6.3 Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	17
6.3.1 Fase pre-deliberativa/istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	17
6.3.2 Fase deliberativa delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	18
7 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CUI È APPLICABILE L'ART. 136 DEL TUB.....	19
8 DELIBERE-QUADRO	19
9 DEROGHE ED ECCEZIONI	20
9.1 Operazioni di Minore o di Maggiore Rilevanza urgenti	20
10 FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA CAPOGRUPPO	20
11 MONITORAGGIO DEI LIMITI PRUDENZIALI E CASI DI SUPERAMENTO.....	21
12 CONTROLLI	21
13 SEGNALAZIONI.....	22

	<i>Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative</i>	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

1 PREMESSA

In conformità con quanto contenuto nella Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285 (di seguito, "**Circolare 285**"), come tempo per tempo aggiornata, Banca PSA Italia S.p.A. (di seguito, la "**Banca**"), società controllata da *Santander Consumer Bank S.p.A.* (di seguito, la "**Capogruppo**") e appartenente al Gruppo Bancario *Santander Consumer Bank* (di seguito, il "**Gruppo SCB**"), ha inteso formalizzare, nel presente documento (di seguito, il "**Regolamento**"), le procedure deliberative in merito alle operazioni con Soggetti Collegati (come di seguito definiti).

Il Regolamento è stato redatto sulla base delle procedure deliberative in merito alle operazioni con Soggetti Collegati della Capogruppo (di seguito, "**Regolamento della Capogruppo**") e apportando alle stesse le modifiche necessarie ad adattare alle peculiarità della Banca e delle disposizioni regolamentari italiane.

La Circolare 285, in tema di operazioni con Soggetti Collegati, mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti agli organi di direzione e coordinamento della Banca possa comprometterne l'oggettività e la neutralità nei processi decisionali che interessano le operazioni finanziarie con i medesimi Soggetti Collegati, con un conseguente pregiudizio alla sana e prudente gestione che contraddistingue l'operato di una banca.

Va chiarito, a titolo di premessa, che la limitata complessità operativa della Banca, unitamente alla focalizzazione del relativo *business* sul credito al consumo o comunque su finanziamenti connessi all'acquisto di autoveicoli rendono comunque esigui i margini entro cui possano innestarsi situazioni di conflitto rilevanti e/o di compromissione dell'oggettività e imparzialità dei processi decisionali, quantomeno con riferimento alle attività più tipicamente bancarie e che coinvolgano Soggetti Collegati. La Banca adotta un modello di amministrazione e controllo tradizionale, nell'ambito del quale le funzioni di supervisione strategica e gestione sono demandate al Consiglio di Amministrazione (di seguito, "**Consiglio di Amministrazione**"), attualmente composto da sei componenti di cui due con la funzione di amministratore indipendente (di seguito, "**Amministratore Indipendente**"). Nell'ambito della funzione di gestione, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dal direttore generale e dal vice-direttore generale (di seguito, rispettivamente, il "**Direttore Generale**" e il "**Vice-Direttore Generale**"). Completa il quadro il collegio sindacale (di seguito, "**Collegio Sindacale**"), organo a cui è domandata la funzione di controllo.


In conformità con quanto prescritto dalla Circolare 285, il presente Regolamento verrà rivisto anche dalla Capogruppo nell'ambito del processo di revisione delle politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio (come di seguito definite) e sui conflitti di interessi da effettuarsi con cadenza almeno triennale.

Fermo restando quanto sopra il Regolamento si applica con decorrenza dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che verrà assunta nel rispetto del processo di cui al successivo paragrafo 1.1.

Il Regolamento viene portato a conoscenza dell'assemblea dei soci nonché tenuto a disposizione per eventuali richieste da parte della Banca d'Italia.

1.1 Criteri generali e modalità di formalizzazione delle procedure di cui al presente Regolamento

In ottemperanza a quanto prescritto dalla Circolare 285 sul tema, il processo di approvazione del Regolamento deve coinvolgere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e le strutture interne interessate della Banca.

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

In particolare, in sede di prima elaborazione del Regolamento nonché in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali devono essere consultati le competenti funzioni della Banca e, nello specifico, i servizi facenti capo alla Direzione Rischio, alla Direzione Finanza nonché al Servizio Affari Legali e Fiscale alla Direzione *Compliance* e AML, affinché, per quanto di loro competenza, valutino la rispondenza delle soluzioni proposte nel Regolamento ai vari profili della disciplina in tema di operazioni con Soggetti Collegati.

Successivamente il Regolamento deve essere sottoposto all'esame degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, i quali sono tenuti a produrre un parere vincolante, analitico e motivato in merito all'idoneità del Regolamento a conseguire gli obiettivi della Circolare 285, esprimendosi favorevolmente circa l'assunzione delle relative deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, infine, informato delle risultanze emerse dall'istruttoria operata dai servizi e dalle direzioni sopra citati nonché dell'esito della valutazione effettuata dal Collegio Sindacale e dagli Amministratori Indipendenti, delibera l'approvazione delle procedure raccolte nel presente Regolamento.

In relazione a quanto precede nonché alle deliberazioni comunque assunte ai sensi del presente Regolamento, restano fermi l'obbligo di astensione per soci e gli amministratori dalle decisioni in cui abbiano un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi (*e.g. ex art. 53 TUB*), nonché i compiti e doveri comunque previsti dall'ordinamento civilistico o bancario (*e.g. quanto agli obblighi di astensione e disclosure, nonché di informativa tempestiva in merito a atti o fatti che possano costituire irregolarità o violazioni*).


In linea con gli obiettivi cui tende la Circolare 285, le procedure deliberative in merito alle operazioni con Soggetti Collegati sono redatte prestando particolare attenzione alle varie fasi del processo decisionale che interessa tali operazioni. In ottemperanza alla Circolare 285 il processo decisionale si articola in una fase pre-deliberativa/istruttoria ed in una fase deliberativa.

Sempre in ottemperanza delle prescrizioni contenute nella Circolare 285, sono state altresì distinte le tipologie di operazioni, tra l'altro, in i) Operazioni di Importo Esiguo; ii) Operazioni di Minore Rilevanza ed iii) Operazioni di Maggiore Rilevanza, definendo, in relazione a ciascuna di esse, un processo decisionale *ad hoc* particolarmente rafforzato per quanto concerne le Operazioni di Maggiore Rilevanza, in ragione del maggior tasso di rischio che quest'ultime posseggono in relazione all'obiettività e alla neutralità della Banca nel gestire i rapporti con i Soggetti Collegati.

In questo senso il Regolamento identifica i presidi organizzativi e societari atti a determinare la massima imparzialità e neutralità, ai fini del rispetto del principio di sana e prudente gestione della Banca, in merito alle operazioni con Soggetti Collegati. Si precisa al riguardo che, ove previsto, il parere richiesto agli Amministratori Indipendenti deve essere dagli stessi espresso congiuntamente.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare in merito all'assunzione di Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati, opera nel rispetto dei limiti prudenziali fissati dalla Circolare 285.

Nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati tenuto conto del peso specifico della stessa rispetto all'intera operatività aziendale.

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- **“Amministratore Indipendente”**: l’amministratore che non sia controparte o Soggetto Collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 del codice civile, in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell’art. 26 del D. Lgs. numero 385 del 1993 (**“TUB”**); sino all’emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell’art. 26 TUB si applica il requisito di indipendenza come definito dallo statuto della Banca.
- **“Attività di Rischio”**: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni¹;
- **“Controllo”**: ai sensi dell’art. 23 TUB: i casi previsti dall’art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.

Rilevano come Controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:


- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa²;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il Controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **“Disposizioni sul Governo Societario”**: le disposizioni di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare 285; **“Esponente Aziendale”**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

¹ Cfr. Parte IV del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (CRR) nonché la Sezione II, para. 2, della Parte Terza, Capitolo 11, della Circolare 285.

² Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

- **“Influenza Notevole”**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo.

L’Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.


In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una Influenza Notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di Influenza Notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto³;
- l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “Operazioni di Maggiore Rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L’Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **“Parte Correlata”**: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca o con una singola società del Gruppo SCB, ivi compresa la Capogruppo:
 - Esponenti Aziendali;
 - il partecipante, ovvero sia il soggetto tenuto a chiedere autorizzazioni di cui all’art. 19 TUB;
 - il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
 - una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo SCB è in grado di esercitare il Controllo o un’Influenza Notevole.

³ Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l’azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

- **“Parte Correlata Non Finanziaria”**: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari di cui alla Parte Terza, Capitolo 1 della Circolare 285. Si è in presenza di una Parte Correlata Non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive⁴.

La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

- **“Personale Più Rilevante”**: le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca ai sensi del Titolo Quarto, Parte Prima, Capitolo 2 della Circolare 285. In particolare, con riferimento alla struttura della Banca, rientrano in quest’ambito i soggetti *pro tempore* individuati dalle politiche di remunerazione ed incentivazione adottate dalla Banca;

- **“Soggetti Collegati”**: l’insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti Connessi.

Per l’applicazione a livello individuale, Banca PSA fa riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato da SCB per l’intero gruppo bancario;

- **“Soggetti Connessi”**:


- 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
- 2) i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- 3) gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi; per stretti familiari si intendono i parenti fino al secondo grado⁵ e il coniuge o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest’ultimo.

- **“Operazione con Soggetti Collegati”**: la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:

- a) quelle effettuate tra componenti del un Gruppo SCB quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;

⁴ Va fatto riferimento: (i) per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; (ii) per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; (iii) per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell’ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

⁵ Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d’Italia.

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

- b) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, della Circolare 285;
 - c) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collateral*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - d) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo;
- **“Operazione di Importo Esiguo”**: ai fini del presente Regolamento, l’operazione con Soggetti Collegati di importo pari o inferiore a 30.000 (trentamila) Euro;
 - **“Operazione di Maggiore Rilevanza”**: l’operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell’allegato B alla Circolare 285, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate nell’allegato B alla Circolare 285 alla voce “Indice di rilevanza dell’attivo”. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.
 - **“Operazione di Minore Rilevanza”**: l’operazione con Soggetti Collegati diversa da un’Operazione di Maggiore Rilevanza;


3 **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Ai fini del presente Regolamento costituisce Operazione con Soggetti Collegati, qualunque transazione compiuta dalla Banca con Soggetti Collegati che comporti l’assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione, ferme le esclusioni di cui alla Circolare 285.

Tra le Operazioni con Soggetti Collegati della Banca sono incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) le operazioni aventi ad oggetto la sottoscrizione di prodotti e servizi della Banca;
- 2) le operazioni di finanza strutturata, con l’esclusione delle operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collateral*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato di Gruppo SCB;
- 3) le operazioni inerenti l’esternalizzazione delle attività;
- 4) il conferimento di incarichi a fornitori di beni, convenzionati e/o consulenti.

Fermo quanto precede e fermo, in particolare, il presidio rappresentato dalla previsione di appositi limiti prudenziali con riferimento all’assunzione di Attività di Rischio verso Soggetti Collegati, si precisa che la Banca contempla anche procedure deliberative che integrano i predetti limiti prudenziali, al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Esse si applicano anche rispetto alle operazioni escluse dai limiti prudenziali (ad es. intra-gruppo) e a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano Attività di Rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi.

In altre parole, mentre i presidi relativi ai limiti prudenziali trovano applicazione con riferimento alle sole transazioni che comportino effettivamente l'assunzione di Attività di Rischio, le procedure deliberative rispettivamente previste per ciascuna tipologia di operazione interessata dal presente Regolamento (sia essa di Importo Esiguo o di Minore/Maggiore Rilevanza) trovano applicazione a prescindere dal – o eventualmente in aggiunta al – predetto regime dei limiti prudenziali.

4 PROPENSIONE AL RISCHIO VERSO I SOGGETTI COLLEGATI

Fermo restando il rispetto dei limiti prudenziali fissati dalla Circolare 285, i livelli di propensione al rischio nei confronti dei singoli Soggetti Collegati riflettono la valutazione del relativo merito creditizio attribuito a ciascuno di essi secondo gli analoghi criteri elaborati dalla Direzione Rischio per i soggetti non collegati.

L'esposizione massima verso ciascun Soggetto Collegato rispetta gli analoghi limiti *pro tempore* fissati dal Consiglio di Amministrazione per i soggetti non collegati.

L'esposizione complessiva verso i Soggetti Collegati viene monitorata dal Consiglio di Amministrazione trimestralmente sulla base delle evidenze raccolte dalla Direzione Compliance e AML, inoltre il Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere i dati relativi al consiglio di amministrazione della Capogruppo. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati.


La funzione o di controllo dei rischi (controlli di secondo livello) cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne della Banca.

5 CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E CONTROLLO PERIODICO DEI DATI

In ottemperanza con quanto previsto dalla Circolare 285, la Banca cura il monitoraggio e l'aggiornamento del censimento dei Soggetti Collegati alla medesima, restando inteso che questi ultimi corrispondono al medesimo insieme di "soggetti collegati" definito dalla Capogruppo con riferimento al Gruppo SCB nel suo complesso.

In particolare, sono considerati Soggetti Collegati:

- 1) i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società del Gruppo SCB (ivi inclusa la Banca), il direttore generale e il vice-direttore generale di queste ultime, ove nominati;
- 2) i partecipanti al capitale della Banca ex art. 19, TUB (*i.e.* la Capogruppo, Santander Consumer Finanche S.A., il Banco Santander S.A., Banque PSA Finance S.A., Peugeot S.A.);

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]


- 3) le società o gli enti su cui la Capogruppo o un'altra società del Gruppo SCB esercitano il Controllo o un'Influenza Notevole;
- 4) i soggetti appartenenti al Personale Più Rilevante, come individuati in applicazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione adottate della Capogruppo e della Banca;
- 5) le società o gli enti controllati da uno dei soggetti *sub* 1), 2), 3) e 4);
- 6) i soggetti che controllano i soggetti *sub* 2), ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con i medesimi;
- 7) gli stretti familiari di uno dei soggetti *sub* 1) e 4) e le società o imprese controllate da questi ultimi.

Il Servizio Affari Legali e Fiscale, coordinandosi a tal fine con le direzioni e i servizi preposti della Capogruppo, provvede a:

- a) individuare i soggetti *sub* 1), 2), 3), 4) al fine di acquisire le necessarie informazioni e di renderli edotti dei propri doveri e possibili profili di responsabilità (*e.g. ex art. 137 TUB*) secondo quanto precisato nel successivo para. 6;
- b) ove necessario, richiedere ai soggetti *sub* 1) e 4) di fornire – anche in fase di apertura di nuovi rapporti o successivamente, in occasione della rinnovo del fido o della revisione dei contratti - una “autodichiarazione” mediante l’utilizzo di una apposita modulistica al fine di individuare le società o enti dagli stessi controllati, gli stretti familiari e le società o imprese controllate da stretti familiari; le autodichiarazioni prevedono in ogni caso un impegno a cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto dei Soggetti Collegati e un’individuazione completa Soggetti Connessi. È dovere delle Parti Correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.
- c) verificare la correttezza formale del contenuto delle autodichiarazioni ricevute provvedendo ad effettuare, qualora ritenuto necessario, ulteriori approfondimenti mediante l’accesso a servizi informativi alternativi (*e.g. il Registro delle Imprese*);
- d) condividere con la Direzione Finanza le informazioni raccolte affinché quest’ultima le elabori (attraverso le fonti di informazione disponibili quali archivi aziendali, Centrale dei Rischi, Centrale dei Bilanci, etc. e prestando particolare attenzione ai rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse e che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie) in modo tale da individuare le Parti Correlate o i Soggetti Connessi;
- e) censire i Soggetti Collegati in un apposito *data base* informatico di Gruppo (di seguito, il “**Registro Soggetti**”);
- f) archiviare in originale le autodichiarazioni presso i propri uffici da tenere a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia.

Successivamente il Servizio Affari Legali e Fiscale, provvede a:

- modificare/integrare/cancellare le informazioni contenute nel Registro sulla base delle variazioni intervenute, anche su indicazione della Direzione Finanza;

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

- richiedere, con cadenza almeno annuale, un aggiornamento delle autodichiarazioni mediante l’invio di una specifica scheda precompilata con le informazioni risultanti dall’ultima autodichiarazione presentata. Il soggetto interessato dovrà verificarne il contenuto, integrarlo con le eventuali notizie mancanti, modificarlo nei contenuti variati o inesatti e, quindi, sottoscriverla e restituirla al predetto Servizio;
- condividere con la Direzione Finanza le informazioni aggiornate ai fini della relativa elaborazione di cui alla precedente lettera d);
- aggiornare, previa verifica della correttezza formale delle informazioni, il Registro Soggetti.

Il Servizio Affari Legali e Fiscale in collaborazione con la Direzione *Compliance* e AML provvede altresì a verificare con cadenza annuale l’integrità dei dati inseriti nel Registro Soggetti mediante:

- un controllo (a campione) di correttezza dei dati ivi presenti;
- un controllo di coerenza tra l’elenco dei soggetti individuati come Soggetti Collegati e l’elenco dei fornitori e altri *provider/outsourcer* – da una parte - e, dall’altra, l’elenco dei soggetti effettivamente censiti nel Registro Soggetti.

La correttezza e la completezza del processo di censimento dei Soggetti Collegati viene verificato su base annuale dalla Direzione *Internal Audit*.

6 PROCEDURE DELIBERATIVE IN MERITO AD OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Nel rispetto del principio di proporzionalità, la Banca definisce diversi processi decisionali in merito ad operazioni con Soggetti Collegati a seconda che dette operazioni siano qualificabili come: i) Operazioni di Importo Esiguo, ii) Operazioni di Minore Rilevanza o iii) Operazioni di Maggiore Rilevanza.


In relazione alle operazioni poste in essere dalla Banca, ciascuna controparte, mediante presa visione e sottoscrizione di apposita modulistica, viene resa tra l’altro edotta dei doveri della Banca in relazione a quanto previsto dalla Circolare 285 nonché circa i possibili profili di responsabilità connessi alle dichiarazioni rilasciate in sede di instaurazione/rinnovo/revisione del rapporto/fido/contratto.

Nella fase di caricamento dei dati della controparte a sistema, ciascun operatore, ha evidenza se la stessa sia censita o meno nel Registro Soggetti. Nel caso della proposta di nuovi fornitori e/o *provider/outsourcer* tale evidenza dovrà essere riscontrata da parte dell’unità Servizi Generali e successivamente verificata da parte della Direzione *Compliance* e AML.

In particolare nel caso in cui non ci sia riscontro da parte del sistema, l’operazione seguirà l’*iter* previsto a seconda della tipologia dell’operazione medesima.

Qualora la controparte risulti invece censita nel Registro Soggetti, l’operatore provvederà a trasmettere la pratica al Servizio Affari Legali e Fiscale con evidenza di un *set* di informazioni minimali in merito all’operazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (per i soli fornitori) il *budget* previsto per l’esercizio in corso e/o l’ammontare fatturato nel precedente esercizio;
- la descrizione dell’operazione con indicazione dell’importo e delle relative condizioni economiche da applicare alla stessa;

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

- la durata dell’operazione.

Sulla base delle informazioni trasmesse il Servizio Affari Legali e Fiscale⁶:


- opera una classificazione dell’operazione, valutando se la stessa sia da considerarsi un’Operazione di Importo Esiguo, un’Operazioni di Minore Rilevanza o un’Operazione di Maggiore Rilevanza, se rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 136, TUB od in una delle fattispecie per le quali è prevista l’esclusione delle procedure disciplinate dal Regolamento;
- valuta se sussista un potenziale conflitto di interessi nei confronti del Direttore Generale, o in sua vece del Vice-Direttore Generale, al fine di individuare il soggetto competente per la fase pre-deliberativa/istruttoria del processo decisionale inerente le Operazioni di Minore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza;
- monitora il cumulo delle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, al fine del calcolo della soglia di rilevanza per l’identificazione di un’Operazione di Maggiore Rilevanza;
- verifica, con il supporto della Direzione Finanza, che l’operazione in questione, singolarmente o eventualmente cumulata con altre operazioni poste in essere con il medesimo Soggetto Collegato, rispetti i limiti fissati dalla Circolare 285 per l’assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, nonché i livelli di propensione al rischio massimi e complessivi tempo per tempo delineati.

Identificata la tipologia di operazione e verificato il rispetto dei limiti prudenziali e di propensione al rischio previsti dalla Circolare 285 e internamente dalla Banca, il Servizio Affari Legale e Fiscale:

- predispone un *dossier* informativo (di seguito, il “**Dossier Informativo**”) che deve indicare, in modo sintetico ma esaustivo:
 - la controparte dell’operazione;
 - la natura della correlazione;
 - la tipologia di operazione;
 - l’importo dell’operazione;
 - la durata dell’operazione;
 - le condizioni economiche dell’operazione con indicazione se le stesse siano condizioni *standard* o di mercato.
- trasmette il *Dossier* Informativo alla Direzione *Compliance* e AML per la valutazione e relativa deliberazione⁷ ed informa il servizio competente per l’operazione medesima (di seguito, il “**Servizio Interessato**”), circa la tipologia

⁶ Nel caso in cui la controparte fosse un membro del Servizio Affari Legali e Fiscale, l’attività in oggetto verrà svolta dalla Direzione Compliance e AML;

⁷ Nel caso in cui la controparte fosse un membro dalla Direzione Compliance e AML, l’attività in oggetto verrà svolta dal Servizio Affari Legali e Fiscale

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

dell'operazione esaminata (di Importo Esiguo, di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza) e del relativo *iter* deliberativo.

Nel caso in cui l'operazione si discosti dalle condizioni *standard* dovrà essere data evidenza dell'interesse e delle motivazioni sottostanti nonché dei rischi che l'operazione potrebbe comportare e, conseguentemente, della convenienza dell'operazione per la Banca.

Il *Dossier* Informativo rappresenta la base per effettuare l'istruttoria e viene altresì messo a disposizione del Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, nella fase istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza e Maggiore Rilevanza.

Al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di rilevazione delle operazioni con i Soggetti Collegati, il Servizio Affari Legali e Fiscali provvede con cadenza semestrale ad imputare a sistema delle operazioni fittizie a nome dei predetti soggetti.

6.1 Operazioni di Importo Esiguo

Ai fini del presente Regolamento, sono considerate come Operazioni di Importo Esiguo, quelle di importo pari o inferiore alla soglia di 30.000 (trentamila) Euro.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, e senza pregiudizio per la sana e prudente gestione della Banca, le Operazioni di Importo Esiguo sono istruite dal Servizio Affari Legali e Fiscali con il fine di perseguire gli obiettivi di neutralità della Banca nell'ambito della gestione delle operazioni con Soggetti Collegati.

Una volta completata la fase istruttoria, il Servizio Affari Legali e Fiscali trasmetterà il *Dossier* Informativo alla Direzione *Compliance* e AML per la relativa deliberazione e informerà il Servizio Interessato degli esiti della valutazione effettuata al fine dell'assunzione delle relative deliberazioni da parte della predetta Direzione *Compliance* e AML.

Ciascuna delle suddette operazioni verrà annotata in un apposito registro ("**Registro Operazioni**") a cura del Servizio Affari Legali.

La Direzione *Compliance* e AML, su base trimestrale, predisporrà un flusso informativo, consistente in un rapporto concernente le Operazioni di Importo Esiguo poste in essere nel periodo di riferimento, diretto ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e la Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e *Compliance* della Capogruppo.


In occasione dell'*audit* annuale la Direzione *Internal Audit* verificherà l'osservanza delle politiche interne tramite una *review* del processo e degli attori coinvolti.

6.2 Operazioni di Minore Rilevanza

Ai fini del presente Regolamento si identifica come Operazione di Minore Rilevanza un'operazione di importo superiore a 30.000 (trentamila) Euro ed inferiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro.

6.2.1 Fase pre-deliberativa/istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza

Nel pieno rispetto delle prescrizioni di carattere prudenziale contenute nella Circolare 285, la procedura pre-deliberativa/istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza è curata dal Direttore Generale, o in sua vece il Vice-

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

Direttore Generale, previa valutazione dell'assenza di un suo potenziale conflitto di interessi nell'operazione effettuata a cura del Servizio Affari Legali e Fiscale, ai sensi del paragrafo 6 del Regolamento. In tale ambito, il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, si avvale dei Servizi Interessati ai fini dello svolgimento di un'accurata istruttoria.

Laddove, invece, il Servizio Affari Legali e Fiscale in collaborazione con la Direzione *Compliance* e AML, dovesse ravvisare un potenziale conflitto di interessi nei confronti del Direttore Generale, il Vice-Direttore Generale procederà a curare la presente fase.

Nel momento in cui il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, ritiene di aver acquisito sufficienti elementi informativi in merito all'operazione, sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, alla prima riunione utile, la documentazione necessaria al fine dell'adozione delle relative delibere in materia.

Il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, in particolare, si adopera affinché in tempo utile rispetto alla data di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione, tutti i membri dello stesso, ed in particolare gli Amministratori Indipendenti, e del Collegio Sindacale ricevano un'adeguata e completa informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

Al fine di garantire che gli Amministratori Indipendenti ricevano una completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, agli stessi viene riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito dell'esame della documentazione istruttoria ricevuta, gli Amministratori Indipendenti formulano congiuntamente un parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa. Gli Amministratori Indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare.


6.2.2 Fase deliberativa delle Operazioni di Minore Rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere preventivo e motivato redatto a cura degli Amministratori Indipendenti, delibera in merito all'approvazione di Operazioni di Minore Rilevanza. La delibera deve contenere adeguate motivazioni circa l'opportunità e la convenienza dell'operazione per la Banca nonché elementi in supporto delle ragioni di eventuali scostamenti, rispetto agli *standard* di mercato, dell'operazione da porre in essere.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte degli Amministratori Indipendenti, il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto ad esprimere, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali la delibera viene comunque assunta nonché a fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte degli Amministratori Indipendenti.

L'esecuzione della delibera assunta del Consiglio di Amministrazione verrà affidata al Direttore Generale, il quale, si avvarrà di tutti i Servizi Interessati, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera.

Nell'ipotesi in cui, invece, nella fase di identificazione dell'operazione con un Soggetto Collegato fosse stata accertata la sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi in capo al Direttore Generale, il Consiglio di

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

Amministrazione, in sede di approvazione dell'operazione, incaricherà il Vice-Direttore Generale, per l'esecuzione della stessa, conferendogli tutti i poteri a tal fine necessari ivi inclusa la facoltà di avvalersi di tutti i Servizi Interessati, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera.

Il Direttore Generale, o Vice-Direttore Generale incaricato dal Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione della delibera, riferisce al Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile, in merito alla conclusione delle operazioni relativamente alle quali gli Amministratori Indipendenti avevano formulato un parere negativo o condizionato.

Il perfezionamento di accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali aventi ad oggetto operazioni con Soggetti Collegati, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, è soggetto allo stesso processo deliberativo adottato in sede di approvazione delle operazioni originarie. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione è informato delle perdite o dei passaggi a sofferenza relativi ad operazioni concluse sulla base dalle deliberazioni dallo stesso adottate.

Le Operazioni di Minore Rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione vengono annotate nel Registro Operazioni tenuto a cura del Servizio Affari Legali e Fiscale in collaborazione con la Direzione *Compliance* e AML.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso un parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale non appena deliberate.

6.3 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Ai fini del presente Regolamento, si identifica come Operazione di Maggiore Rilevanza quella di importo pari o superiore alla soglia di 500.000 (cinquecentomila) Euro.

6.3.1 Fase pre-deliberativa/istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza


Le Operazioni di Maggiore Rilevanza, in ragione del loro importo, rappresentano un maggiore rischio per la Banca. In considerazione di quanto sopra la Banca, in conformità con le Disposizioni, prevede che la procedura deliberativa di seguito descritta sia soggetta a controlli più stringenti.

Il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, previa valutazione dell'assenza di un suo potenziale conflitto di interessi nell'operazione a cura del Servizio Affari Legali e Fiscale (cfr. paragrafo 6), procede alla fase istruttoria avvalendosi della collaborazione dei Servizi Interessati ai fini di condurre una completa ed esaustiva analisi.

Laddove, invece, il Servizio Affari Legali e Fiscale in collaborazione con la Direzione *Compliance* e AML, dovesse ravvisare un potenziale conflitto di interessi nei confronti del Direttore Generale, il Vice-Direttore Generale procederà a curare la presente fase.

Gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti nell'ambito della fase istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo in merito ai diversi profili dell'operazione.

In questa fase è facoltà degli Amministratori Indipendenti richiedere in via autonoma ulteriori integrazioni alla documentazione ricevuta nonché formulare delle osservazioni al Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale.

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

Al fine di garantire che gli Amministratori Indipendenti ricevano una completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, agli stessi viene riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nel momento in cui il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, ritiene di aver acquisito sufficienti elementi informativi in merito all'operazione, sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, alla prima riunione utile, la documentazione necessaria al fine dell'adozione delle relative delibere in materia, adoperandosi affinché in tempo utile rispetto alla data di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione, tutti i membri dello stesso, ed in particolare gli Amministratori Indipendenti, e del Collegio Sindacale ricevano un'adeguata e completa informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

A seguito dell'esame della documentazione ricevuta ed acquisita nel corso della fase istruttoria, gli Amministratori Indipendenti formulano congiuntamente un parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa. Gli Amministratori Indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare.

Nel caso in cui, sulla base delle considerazioni effettuate, gli Amministratori Indipendenti formulino un parere negativo o condizionato sull'operazione, il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale informa tempestivamente il Collegio Sindacale, richiedendo all'organo di controllo di formulare un parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.


6.3.2 Fase deliberativa delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere preventivo redatto a cura degli Amministratori Indipendenti e, se del caso, del Collegio Sindacale, delibera in merito all'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati. La delibera deve contenere adeguate motivazioni circa l'opportunità e la convenienza dell'operazione nonché elementi in supporto delle ragioni di eventuali scostamenti, rispetto agli *standard* di mercato, dell'operazione da porre in essere.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte degli Amministratori Indipendenti o dal Collegio Sindacale, o da entrambi questi soggetti, il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto ad esprimere, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali la delibera viene comunque assunta nonché a fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte degli Amministratori Indipendenti o dal Collegio Sindacale, o da entrambi questi soggetti.

L'esecuzione della delibera assunta del Consiglio di Amministrazione verrà affidata al Direttore Generale, il quale, si avvarrà di tutti i Servizi Interessati, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera.

Nell'ipotesi in cui, invece, nella fase di identificazione dell'operazione con un Soggetto Collegato fosse stata accertata la sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi in capo al Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione dell'operazione, incaricherà il Vice Direttore Generale per l'esecuzione della

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

stessa, conferendogli tutti i poteri a tal fine necessari ivi inclusa la facoltà di avvalersi di tutti i Servizi Interessati, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera.

Il Direttore Generale, o il Vice-Direttore Generale incaricato dal Consiglio di Amministrazione, per l'esecuzione della delibera, riferisce a quest'ultimo, alla prima riunione utile, in merito alla conclusione delle operazioni relativamente alle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale, o entrambi questi soggetti, avevano formulato un parere negativo o condizionato.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso un parere contrario sono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale non appena deliberate.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza relativamente alle quali è stato espresso parere negativo da parte degli Amministratori Indipendenti o del Collegio Sindacale o da parte di entrambi, sono portate almeno annualmente all'attenzione dell'assemblea dei soci della Banca a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il perfezionamento di accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali aventi ad oggetto operazioni con Soggetti Collegati, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, è soggetto allo stesso processo deliberativo adottato in sede di approvazione delle operazioni originarie. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione è informato delle perdite o dei passaggi a sofferenza relativi ad operazioni concluse sulla base delle deliberazioni dallo stesso adottate.

Le operazioni di maggiore rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione vengono annotate nel Registro Operazioni tenuto a cura del Servizio Affari Legali e Fiscale.

7 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CUI È APPLICABILE L'ART. 136 DEL TUB


Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati cui è applicabile l'art. 136 TUB, le operazioni dovranno essere deliberate nel rispetto delle procedure deliberative definite, rispettivamente, nel paragrafo 6.2 e 6.3 del presente Regolamento.

Nel caso di Operazioni di Importo Esiguo con Soggetti Collegati cui è applicabile l'art. 136 del TUB, le operazioni dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'istruttoria effettuata a cura del Servizio Affari Legali e Fiscale, ove necessario in collaborazione con la Direzione *Compliance* e AML.

In ogni caso la deliberazione in merito al compimento di un'operazione con Soggetti Collegati cui è applicabile l'art. 136, TUB, a prescindere dalla tipologia della stessa, dovrà essere adottata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità e con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale, in ottemperanza al disposto del richiamato art. 136 TUB.

8 DELIBERE-QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione, con specifica delibera assunta con il voto favorevole degli Amministratori Indipendenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, può prevedere che categorie di operazioni omogenee e sufficientemente

	<i>Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative</i>	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

determinate, per un prevedibile ammontare massimo siano compiute per determinate categorie di Soggetti Collegati sulla base di delibere-quadro.

Le delibere quadro sono assunte, a seconda dell'ammontare delle operazioni, previo espletamento delle procedure deliberative riguardanti le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza. La proposta può essere presentata dal Servizio Interessato.

Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei precedenti paragrafi 6.2 e 6.3.

Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno, e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento, e, in particolare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, a tal fine il Servizio Interessato fornirà tutte le informazioni necessarie alla Direzione *Compliance* e AML.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima: a tale operazione si applicano pertanto i principi stabiliti dal presente Regolamento per ciascuna operazione con Soggetti Collegati.

9 DEROGHE ED ECCEZIONI

9.1 Operazioni di Minore o di Maggiore Rilevanza urgenti


Qualora il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, nell'ambito della fase istruttoria della procedura deliberativa, rilevi, sulla base di circostanze oggettive, il carattere di urgenza di un'Operazione di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza, può dare immediata esecuzione all'operazione, senza attendere la delibera del Consiglio di Amministrazione, sempre che, in linea con quanto previsto dalla Circolare 285, proceda a fornire preventivamente un'adeguata informativa in merito alle ragioni d'urgenza dell'operazione al Consiglio di Amministrazione, con particolare attenzione agli Amministratori Indipendenti, ed al Collegio Sindacale.

Qualora uno dei suddetti organi, nonché gli Amministratori Indipendenti, non ritengano sussistente il carattere d'urgenza, ne danno informativa agli altri organi ed, alla prima occasione utile, all'assemblea dei soci della Banca.

10 FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA CAPOGRUPPO

Al fine di consentire alla Capogruppo il costante rispetto del limite consolidato delle attività di rischio, la Banca invia una informativa trimestrale al consiglio di amministrazione della Capogruppo, in relazione:

- alle Operazioni con Soggetti Collegati, non soggette a deroga, concluse nel periodo di riferimento, includendovi un'adeguata informativa in merito alle loro principali caratteristiche (importo, oggetto, controparte);

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

- alle operazioni compiute a valere su eventuali delibere-quadro nello stesso periodo, indicando l'utilizzo dell'ammontare massimo determinato per le operazioni da realizzare.

11 MONITORAGGIO DEI LIMITI PRUDENZIALI E CASI DI SUPERAMENTO

L'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti prudenziali puntualmente definiti dalla Circolare 285, riferiti ai fondi propri consolidati. Nel rispetto dei limiti consolidati, la Banca può assumere Attività di Rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o Non Finanziaria della Parte Correlata – entro il limite del 20 per cento dei fondi propri individuali (cfr. Allegato A Circolare 285). Per il calcolo del limite individuale la Banca considera le proprie Attività di Rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di gruppo.

Le modalità di calcolo dei limiti in questione seguono le previsioni di cui alla Circolare 285 e tengono conto dei fattori di ponderazione e delle condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni.

Il rispetto di tali limiti viene assicurato in via continuativa dalla Direzione Rischio. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o della Capogruppo uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti previsti nel più breve tempo possibile.

In tal caso la Direzione Rischio, coadiuvata dalla Direzione Finanza e dalla Direzione *Compliance* e AML predispone, ove possibile, un piano di rientro e informa la Direzione Rischio della Capogruppo.

In tale caso, come previsto nel Regolamento della Capogruppo, la Direzione Rischio della Capogruppo, coadiuvata dalla Direzione Amministrazione e Controlli e Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e *Compliance*, predispone entro 20 giorni dal superamento del/dei limite/i un piano di rientro da sottoporre all'Amministratore Delegato della Capogruppo.


Quest'ultimo, valutata l'adeguatezza del piano e sentito il parere del Collegio Sindacale della Capogruppo, sottopone il piano di rientro all'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo alla prima occasione utile e, comunque, entro 45 giorni dalla data di superamento del limite.

Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro, unitamente al verbale della riunione, viene quindi trasmesso alla Banca d'Italia dai soggetti all'uopo delegati, coadiuvati dalla Direzioni Relazioni Istituzionali Legale e *Compliance*.

Delle eccedenze rispetto ai richiamati limiti prudenziali dovrà altresì tenersi conto nel processo di determinazione del capitale interno complessivo nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) coordinato dalla Direzione Finanza.

12 CONTROLLI

In ottemperanza con le previsioni contenute nelle Disposizioni, le diverse fasi in cui si articolano le procedure deliberative descritte nel presente Regolamento nonché la fase post-deliberativa sono sottoposte al controllo delle varie funzioni interne della Banca, ciascuna per quanto di propria competenza, al fine di presidiare adeguatamente i rischi connessi con l'esecuzione di dette operazioni.

	Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati e relative procedure deliberative	LEGAL SERVICE
	PROCEDURA	[JVIT_REG_LEG_002_02]

In particolare nell'ambito dell'attività di controllo sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati:

- il Servizio Controllo Rischi elabora, sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i criteri per la valutazione del merito creditizio dei soggetti che siano controparte di una operazione con la Banca, definendo contestualmente il livello di propensione al rischio verso tali soggetti; monitora inoltre la coerenza dell'operatività di ciascun Servizio Interessato con i suddetti livelli di propensione al rischio.

Avvalendosi del supporto delle Direzioni competenti individua meccanismi di mitigazione del deterioramento dei rischi connessi all'operatività con Soggetti Collegati.

Monitora periodicamente i rischi inerenti a tutte le tipologie di operazioni con Soggetti Collegati secondo gli analoghi criteri elaborati per il monitoraggio di quelli inerenti le operazioni con soggetti non collegati.

- La Direzione *Compliance* e AML svolge la funzione di controllo della conformità normativa e regolamentare di tutte le procedure in materia di gestione dei conflitti di interesse, ivi incluso il presente Regolamento.

In particolare il Servizio *Compliance* verifica almeno con cadenza triennale – fatta salva una tempistica più stringente in caso di modifiche significative alla normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della Banca – l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, dei presidi posti in essere dalla Banca, riferendo al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, previa condivisione con gli Amministratori Indipendenti, in merito agli esiti di tale attività al fine dell'individuazione degli eventuali correttivi necessari;

- La Direzione *Internal Audit* verifica su base annuale l'osservanza di tutte le procedure in materia di gestione dei conflitti di interesse, ivi incluso il presente Regolamento, segnalando tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, previa condivisione con gli Amministratori Indipendenti, eventuali anomalie riscontrate e suggerendo, se del caso, la revisione delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuta idonea a rafforzare il presidio dei rischi derivanti da operazioni con Soggetti Collegati e da altre fattispecie di conflitti di interesse.

La Direzione *Internal Audit* riferisce su base annuale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa l'esposizione complessiva della Banca in relazione ad operazioni poste in essere con Soggetti Collegati e ad altre fattispecie in cui è ravvisabile un conflitto di interessi ai sensi del presente Regolamento.

13 SEGNALAZIONI

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate dalla Direzione Finanza alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale *pro tempore* vigente. La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale dalla Banca.